

**Missione:** 8-Soccorso civile

**Programma:** 5-Protezione civile

**Autorizzazione Base:**

D.L. n. 132/1999 art. 4, comma 1

NORME DI COPERTURA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

**Durata:**

2000 – 2019

**Scopo della legge:**

Attuazione degli interventi urgenti in materia di Protezione Civile.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Le somme stanziare nel 2011 sul capitolo di spesa 7443, pg. 4 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle Regioni a seguito di eventi calamitosi" sono state interamente impegnate.

**Missione:** 8-Soccorso civile

**Programma:** 5-Protezione civile

**Autorizzazione Base:**

D.L. n. 132/1999 art. 4, comma 2

NORME DI COPERTURA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DAPARTE DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

**Durata:**

2000 – 2019

**Scopo della legge:**

Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Le somme stanziare nel 2011 sul capitolo di spesa 7443, pg. 4 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle Regioni a seguito di eventi calamitosi" sono state interamente impegnate.

**Missione:** 8-Soccorso civile

**Programma:** 5-Protezione civile

**Autorizzazione Base:**

D.L. n. 132/1999 art. 7, comma 1, punto 1

CONTRIBUTI A REGIONI CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, TOSCANA  
COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI

**Durata:**

2000 – 2020

**Scopo della legge:**

Attuazione degli interventi urgenti in materia di Protezione Civile.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Le somme stanziare nel 2011 sul capitolo di spesa 7443, pg. 5 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle Regioni a seguito di eventi calamitosi" sono state interamente impegnate.

**Missione:** 8-Soccorso civile

**Programma:** 5-Protezione civile

**Autorizzazione Base:**

D.L. n. 138/2011 art.5, comma 1 bis

**Durata:**

2011 – 2011

**Scopo della legge:**

Ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Le somme stanziare nel 2011 sul capitolo di spesa 7446, pg.1 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze: eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse" sono state interamente impegnate.

**Missione:** 8-Soccorso civile

**Programma:** 5-Protezione civile

**Autorizzazione Base:**

D.L. n. 142/1991 art. 6, comma 1

INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE

**Durata:**

1991 – 2007

**Scopo della legge:**

Integrazione del Fondo per la protezione civile al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Fino al 2007 sono state stanziare somme sul relativo capitolo di spesa 7446, pg. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze: eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse", interamente impegnate.

**Missione:** 8-Soccorso civile

**Programma:** 5-Protezione civile

**Autorizzazione Base:**

D.L. n. 142/1991 art. 6, comma 1, punto 1

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC.

**Durata:**

2000 – 2039

**Scopo della legge:**

Per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Fondo per la protezione civile. Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Le somme stanziare nel 2011 sul capitolo di spesa 7446, pg.1 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze: eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse" sono state interamente impegnate.

**Missione:** 8-Soccorso civile

**Programma:** 5-Protezione civile

**Autorizzazione Base:**

D.L. n. 142/1991 art. 6, comma 1, punto 1 bis  
FONDO PROTEZIONE CIVILE

**Durata:**

1991 – 2024

**Scopo della legge:**

Per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Fondo per la protezione civile. Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Le somme stanziare nel 2011 sul capitolo di spesa 7446, pg.2 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze: eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse" sono state interamente impegnate.

**Missione:** 11-Competitivita' e sviluppo delle imprese

**Programma:** 8-Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

**Autorizzazione Base:**

L.F. n. 244/2007 art. 2, comma 373

CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI

**Durata:**

2008 – 2049

**Scopo della legge:**

Con la legge 244/2007, art. 2 comma 373, si autorizza la spesa complessiva di euro 2.074 milioni di euro di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049. Tale spesa è finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento allo sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Con le risorse stanziare in bilancio sino al 2011, pari a euro 190 milioni, si è provveduto ad erogare i seguenti contributi:

- Per l'iniziativa riguardante la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) euro 13.382.695,26 destinati al Fondo Africano di Sviluppo ed euro 24.672.576,66 alla Banca Mondiale – IBRD in favore dell'International Development Association (IDA).
- I restanti 151.944.728,08 sono stati destinati alla Banca Mondiale – IBRD in favore del progetto pilota Advanced Market Commitment (AMC) per promuovere la ricerca del vaccino contro lo pneumococco.

Al 31.12.2011 risultano quindi stanziati e pagati complessivamente 190 milioni di euro, rimane da stanziare per gli anni successivi un totale di 1.884 milioni di euro.

Gli stanziamenti di cui alla predetta legge, affluiscono al capitolo di spesa 7182.

**Missione:** 11-Competitivita' e sviluppo delle imprese

**Programma:** 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

**Autorizzazione Base:**

L.F. n. 296/2006 art. 1, comma 226

BONUS ACQUISTO AUTOVEICOLI

**Durata:**

2006 – 2009

**Scopo della legge:**

Il comma 226 dell'art. 1 della legge 296/2006, ha previsto che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

Per consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 169/E del 22/04/2008 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6800, denominato *“credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 o euro 2”*.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7792, PG1, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2006 - 2009.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Si precisa che nel 2011 sul capitolo 7792, pg.1, in sede di assestamento, è stata richiesta una integrazione di cassa pari a €/mln 100,00 che ha permesso di utilizzare parte della disponibilità

in c/ residui mediante l'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

**Missione:** 11-Competitivita' e sviluppo delle imprese

**Programma:** 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

**Autorizzazione Base:**

L.F. n. 296/2006 art. 1, comma 272

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

**Durata:**

2007 – 2015

**Scopo della legge:**

I commi da 271 a 279 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevedono l'attribuzione di un credito d'imposta, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

L'art. 15, comma 1-bis decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione 3 agosto 2007 n. 127, ha esteso anche al settore della pesca il credito di imposta previsto dai commi da 271 a 279.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 dell'art. 1 della legge 296/2006 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

La tabella E allegata alla Legge di stabilità n. 220/2010, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in parola, ha previsto risorse finanziarie pari a 359,8 milioni di euro per l'anno 2011, 362,4 milioni di euro per l'anno 2012, 667,8 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.330,7 milioni di euro per gli anni successivi.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta

attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7809 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2011, i fondi assegnati sul capitolo 7809, pari a €/mln 318,34, sono stati utilizzati in conto competenza per la somma di €/mln 254,44 provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio". La disponibilità in c/residui, pari a €/mln 63,9, impegnata nel 2010, è stata interamente utilizzata nel corso del 2011 mediante trasferimento alla predetta contabilità speciale.

Da detta contabilità saranno prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

**Missione:** 11-Competitivita' e sviluppo delle imprese

**Programma:** 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

**Autorizzazione Base:**

L.F. n. 296/2006 art. 1, comma 280

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE RICERCA ED INNOVAZIONE

**Durata:**

2007 – 2011

**Scopo della legge:**

Il comma 280 dell'art. 1 della legge 296/2006, così come modificato dal comma 66 dell'art. 1 della Legge n. 244/07 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. In seguito con la previsione di cui all' articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato previsto che per il credito di imposta in esame gli stanziamenti nel bilancio dello Stato fossero pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7811 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2011, i fondi assegnati sul capitolo 7811, per competenza, pari a €/mln 265,4 sono stati utilizzati per €/mln 130,4 provvedendo all'emissione

di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio". La disponibilità residua è stata impegnata al termine dell'anno.

**Missione:** 11-Competitività e sviluppo delle imprese

**Programma:** 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

**Autorizzazione Base:**

L.F. n. 244/2007 art. 2, comma 12 bis

CREDITI D'IMPOSTA PER L'INSTALLAZIONE APPARECCHI DI VIDEO-SORVEGLIANZA

**Durata:**

2007 – 2011

**Scopo della legge:**

L'articolo 1, comma 228, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha previsto la concessione di un credito d'imposta determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, relativo alle spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di video-sorveglianza.

La fruizione del credito d'imposta in questione spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7784 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2011, i fondi stanziati sul capitolo 7784, pari a €/mln 4,68, sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

**Missione:** 11-Competitività e sviluppo delle imprese

**Programma:** 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

**Autorizzazione Base:**

L.F. n. 296/2006 art. 1, comma 228

CONTRIBUTO VEICOLI GAS METANO, GPL, ELETTRICHE

**Durata:**

2007 – 2009

**Scopo della legge:**

Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 22

**Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:**

Lo stanziamento sul capitolo 7792, pg. 4, relativo al 2011 è stato pari a zero euro.